

ORIGINALE



COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 434 R.P.

N. 15 del Registro Delibere

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

L'anno duemila dodici addì VENTINOVE del mese di
SETTEMBRE alle ore 11.00 nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta
PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Risultano:

	Presente	Assente
BISCOTTI FRANCO - Sindaco	si	
FOLINI ELENA - Consigliere	si	
VAIRETTI RINO - "		si
ERINI SELENE - "	si	
BAMBINI SANDRO - "	si	
SERTORI MASSIMO - "	si	
MITTA MAFALDA - "	si	
RAMPONI CHRISTIAN - "	si	
ORSINI BRUNO - "	si	
BERTOLETTI FRANCESCO - "	si	
GIANATTI BRUNO - "	si	
MITRANO RAFFAELE - "	si	
VALESINI NORA - "		si
TOTALE N°	11	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. MIRELLA FALDETTA

Il Sig. BISCOTTI FRANCO nella sua qualità di SINDACO

assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Il Presidente introduce il quinto punto all'ordine del giorno ed illustra il contenuto del Regolamento.

Il Consigliere Mitrano Raffaele chiede che gli venga consegnata una copia del regolamento in discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011;

VISTO l'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTO il D.Lgs 504/92;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 02 AGOSTO 2012, il quale, da ultimo, ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 31.10.2012;

VISTO il comma 12 bis, del già citato art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale consente ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo oggetto del presente atto,



entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO tuttavia conto dell'esito all'interrogazione parlamentare avanzata dall'on. Zeller da parte del Ministro Giarda in merito alla scadenza del 30 settembre, secondo cui il termine di che trattasi è da ritenersi implicitamente abrogato per il venir meno delle ragioni sottese alla sua fissazione con conseguente ripristino della disposizione di legge che consente di approvare il regolamento e l'aliquota IMU entro il termine di proroga dell'approvazione dei bilanci comunali e quindi per il 2012 entro il 31 ottobre 2012.



ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, predisposto dal competente ufficio Tributi del Comune di Ponte in Valtellina, costituito da n. 19 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole del Responsabile del servizio competente (All.B);

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

A maggioranza assoluta di voti espressi nei modi di legge dai n. 11 Consiglieri presenti essendo n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Bertoletti Francesco, Gianatti Bruno e Mitrano Raffaele);

DELIBERA

1. Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, composto di n. 19 articoli che allegato alla presente deliberazione (lettera A) ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2012.



3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.
4. Di inviare la presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ai sensi del comma 15) del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
5. Di dare mandato al competente ufficio tributi per l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;



ALL. B

COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA

Provincia di Sondrio

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

AI SENSI DELL' ART. 49 DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI D. L.VO 18.08.2000 N. 267 SONO STATI FORMULATI I SEGUENTI PARERI:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTARIA
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA della stessa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTARIA
(Roberto Menegola)



Ponte in Valtellina, li 19/09/2012

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 15 del 29.09.2012



DELIBERA DI C.C. N. 15 DEL 29.09.2012

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Franco Biscotti



IL CONSIGLIERE ANZIANO
Elena Folini

Elena Folini



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Mirella Faldetta



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune, a norma dell'art. 32, comma 1, della legge 69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 02.10.2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Mirella Faldetta

Il 02.10.2012



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.L.vo 267/2000.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Mirella Faldetta

Il 15 OTT. 2012



DEPOSITATA PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE PER
10 GIORNI CONSECUTIVI A PARTIRE DAL 23.10.2012
- ART. 36 DELLO STATUTO COMUNALE -

Il 23 OTT. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE



ALLEGATO “A” ALLA DELIB. C.C. N. 15 DEL 29.09.2012



COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA

PROVINCIA DI SONDRIO

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA***



INDICE

Art. 1 -	<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 2 -	<i>SOGGETTI PASSIVI</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 3 -	<i>ABITAZIONE PRINCIPALE</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 4 -	<i>QUOTA RISERVATA ALLO STATO</i>	<i>Pag. 4</i>
Art. 5 -	<i>DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENI AGRICOLI</i>	<i>Pag. 4</i>
Art. 6 -	<i>BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI</i>	<i>Pag. 4</i>
Art. 7 -	<i>BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI</i>	<i>Pag. 4</i>
Art. 8 -	<i>FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI</i>	<i>Pag. 5</i>
Art. 9 -	<i>UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI</i>	<i>Pag. 6</i>
Art. 10	<i>ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI</i>	<i>Pag. 6</i>
Art. 11	<i>ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</i>	<i>Pag. 6</i>
Art. 12 -	<i>ESENZIONE E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE</i>	<i>Pag. 6</i>
Art. 13 -	<i>VERSAMENTI</i>	<i>Pag. 7</i>
Art. 14 -	<i>IMPORTO MINIMO</i>	<i>Pag. 7</i>
Art. 15 -	<i>INTERESSI</i>	<i>Pag. 7</i>
Art. 16 -	<i>RIMBORSI E COMPENSAZIONI</i>	<i>Pag. 8</i>
Art. 17 -	<i>DICHIARAZIONE</i>	<i>Pag. 8</i>
Art. 18 -	<i>ACCERTAMENTO CON ADESIONE</i>	<i>Pag. 8</i>
Art.	<i>DISPOSIZIONI FINALI</i>	<i>Pag. 9</i>



**ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Ponte in Valtellina dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.

**ART. 2
SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili siti nel territorio del Comune di Ponte in Valtellina, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati con patto di futura vendita, l'imposta è dovuta dall'ente proprietario.
3. A seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario della casa coniugale, anche se non proprietario, è tenuto al pagamento dell'imposta a titolo di diritto di abitazione.
4. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune.

**ART. 3
ABITAZIONE PRINCIPALE**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare distintamente accatastata, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.



ART. 4
QUOTA IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

ART. 5
DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE
E TERRENO AGRICOLO

Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 6
BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

ART. 7
BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, a vendo riguardo alla zona di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso e agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno e la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree analoghe caratteristiche. Per le aree fabbricabili, di cui all'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo



strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

ART.8
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI
(ARTICOLO 13 comma 3 D.L. 201/2011)

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione di cui all'articolo 17 del presente regolamento. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome, anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili;
4. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
5. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione.
6. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, luce, gas, fognatura ecc..
7. La riduzione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta di cui sopra si applica dalla data attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità certificata



Tecnico Comunale, ovvero, nel caso in cui il contribuente si allaccia la dichiarazione sostitutiva, non prima di 90 giorni dalla data e dell'evento in riferimento ai termini di presentazione all'Ufficio Comune di Ponte in Valtellina della dichiarazione di variazione

3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli in quanto il Comune di Ponte in Valtellina ricade in aree montane inserite nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, come previsto dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984.
5. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 compatibilmente con quanto disposto dall'art. 13 comma 14bis del DL. 201/2011, in quanto il Comune di Ponte in Valtellina rientra nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.

ART. 13
VERSAMENTI

(art.1, comma 168 della legge n.296 del 2006)

1. Il versamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dallo Stato,
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un solo contitolare anche per conto degli altri, purché l'imposta dovuta per l'anno di imposizione sia stata totalmente assolta.
4. Resta fermo che eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta in sede di accertamento in rettifica o d'ufficio o di irrogazione di sanzioni continueranno ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

ARTICOLO 14
IMPORTO MINIMO

(art.1, comma 168 della legge n. 296/2006)

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per importi uguali o inferiori a € 12,00.
3. L'imposta è comunque dovuta per l'intero ammontare se i relativi importi superano il limite di € 12,00 di cui al comma 1.

ARTICOLO 15
INTERESSI

(art.1, comma 165, della legge n. 296/2006)



Le violazioni di cui all'articolo 13 del presente regolamento e per i casi previsti dall'articolo 16 del presente regolamento, vengono calcolati al tasso di interesse del 10% annuo a scaglione di 30 giorni per giorno.

ART. 16

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

(ART. 1, COMMA 167 E 168 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 296/2006)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 17

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Restano ferme le dichiarazioni di successione presentate ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 383/2001, in forza del quale, per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione «l'erede e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili» (agenzia delle Entrate, circolare 91/E del 18 ottobre 2001, paragrafo 4).
4. non si dà luogo alla dichiarazione, per quanto non diversamente previsto, per gli immobili soggetti ad atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).

ARTICOLO 18

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(ARTICOLO 9, COMMA 5, DEL D.LGS. 23/2011, decreto legislativo n. 218 del 1997)

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli apporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli mportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la igazione nei confronti di tutti i coobbligati.



accertamento con adesione presuppone la presenza di materia e e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, ano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di

diritto”, e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. il Responsabile del Servizio, per aderire all’accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell’operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. il Responsabile del Servizio, inoltre, qualora rilevi, dopo l’adozione dell’accertamento, la sua infondatezza od illegittimità, ha il potere - dovere di annullarlo nell’esercizio dell’autotutela.

ART. 19
DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

